



Assessorat territoire et environnement

Assessorato territorio e ambiente

LINEE GUIDA AMMINISTRATIVE

Professionisti e imprese

**LA GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DA INTERVENTI
EDILIZI E AMBIENTALI**

**TERRE E ROCCE DA SCAVO
MATERIALI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE
RACCOLTA, TRATTAMENTO, UTILIZZO**

4 agosto 2011

SOMMARIO

PREMESSA.....	5
ASPETTI URBANISTICI RELATIVI ALLE DISCARICHE, ALLE CAVE ED AGLI IMPIANTI.....	6
PREMESSE.....	6
CAVE.....	6
DISCARICHE.....	7
IMPIANTI DI TRATTAMENTO O RECUPERO DI INERTI.....	7
SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE.....	8
GESTIONE INERTI E PROCEDURE DI VIA/VAS AI SENSI DELLA L.R. 12/2009	8
CAVE:.....	8
DISCARICHE	8
IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO INERTI.....	8
PROCEDURE AMMINISTRATIVE INERENTI ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.....	9
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (ART. 17 LR 12/2009).....	9
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART.I 19-24 LR 12/2009).....	10
SERVIZIO CAVE, MINIERE E SORGENTI.....	11
PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA COLTIVAZIONE DI UNA CAVA.....	11
RILASCIO AUTORIZZAZIONE AI SENSI ARTT. 6 E 7, L.R. 5/2008.....	11
RILASCIO AUTORIZZAZIONE AI SENSI ART. 7, L.R. 5/2008	11



RILASCIO CONCESSIONE AI SENSI ART. 10, L.R. 5/2008	11
SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI.....	12
PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA REALIZZAZIONE, ESERCIZIO E GESTIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI	12
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.....	12
AUTORIZZAZIONE ORDINARIA	12
AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA.....	14
PROCEDURE AMMINISTRATIVE AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE EX 152/2006	15
ISTRUZIONI.....	16
GESTIONE DEI MATERIALI E DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' EDILI E STRADALI IN GENERE IN VALLE D'AOSTA	20
GESTIONE DEI MATERIALI INERTI DA SCAVO	25
I RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO	26
GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN CANTIERI.....	26
PROCEDURE DA ADOTTARE PER LA CORRETTA GESTIONE:	27
SISTEMA SANZIONATORIO:	31
GESTIONE AMIANTO	31
DIREZIONE AMBIENTE.....	34
ASPETTI RELATIVI AL RAPPORTO TRA NORMATIVA IN MATERIA DI ACUSTICA ED IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI INERTI.....	34

LA RELAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....35
I CONTENUTI DELLA RELAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....36

**LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2011, N. 8 “NUOVE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ELETTRODOTTI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15
DICEMBRE 2006, N. 32”**.....39

PREMESSA

L'ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE AL FINE DI AGEVOLARE L'ATTIVITÀ DEI CITTADINI, DEI PROFESSIONISTI E DELLE IMPRESE HA PROVVEDUTO AD UNA PRIMA ELABORAZIONE DI DUE TESTI CONTENENTI INDICAZIONI UTILI SU NORME E PROCEDURE AFFERENTI A DIVERSI SETTORI CON L'OBIETTIVO DI GARANTIRE UNA CORRETTA GESTIONE DEI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA SCAVI O DEMOLIZIONI:

1. LINEE GUIDA AMMINISTRATIVE - PROFESSIONISTI E IMPRESE - LA GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DA INTERVENTI EDILIZI E AMBIENTALI
2. VADEMECUM IMPRESE E PROGETTISTI - LA GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DA INTERVENTI EDILIZI E AMBIENTALI

A FRONTE DI UNA CONTINUA INNOVAZIONE NORMATIVA SI AUSPICA DI POTER RACCOGLIERE IL CONTRIBUTO DI ENTI LOCALI, ORDINI PROFESSIONALI ED IMPRESE PER POTER MIGLIORARE E COMPLETARE I DOCUMENTI AFFINCHÉ RISPONDANO SEMPRE PIÙ ALLE ESIGENZE DEL TERRITORIO.

IL TEMA DELLA SALVAGUARDIA DEL NOSTRO AMBIENTE PASSA ANCHE DA UNA CORRETTA CONOSCENZA DELLE REGOLE E DELLE POSSIBILITÀ OFFERTE DAL TERRITORIO PER UNA CORRETTA GESTIONE DI QUESTI MATERIALI E L'INTRODUZIONE NELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI CANTIERI DI IDONEE PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA.

A TAL FINE SUL GEOPORTALE REGIONALE È POSSIBILE CONSULTARE L'ELENCO DELLE DISCARICHE PER MATERIALI INERTI, GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DESUMENDO LE INFORMAZIONI NECESSARIE A CONOSCERE LA LORO UBICAZIONE, IL GESTORE, IL TIPO DI MATERIALI CONFERIBILI.

QUESTA PRIMA VERSIONE DEL PORTALE INTENDE SVILUPParsi PER FORNIRE SEMPRE MAGGIORI INFORMAZIONI AGLI UTENTI CON L'INTENTO DI SEMPLIFICARE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DEGLI INTERVENTI E FORNIRE AGLI ORGANI DECISIONALI UN SUPPORTO IDONEO A PROGRAMMARE IL SETTORE IN MODO CORENTE CON LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE.

ACCESSO WEB: [WWW.REGIONE.VDA.IT/TERRITORIO E AMBIENTE/RIFIUTI/RIFIUTIIINERTI](http://WWW.REGIONE.VDA.IT/TERRITORIO_E_AMBIENTE/RIFIUTI/RIFIUTIIINERTI)

DIREZIONE URBANISTICA

ASPETTI URBANISTICI RELATIVI ALLE DISCARICHE, ALLE CAVE ED AGLI IMPIANTI

PREMESSE

Dal punto di vista urbanistico le procedure autorizzative di cave e di discariche risultano snelle e definite, seguendo la disciplina delle leggi di settore. Solo gli impianti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 sono soggetti al rilascio della concessione edilizia (o procedimento unico) a condizione che gli interventi siano conformi alle previsioni dei piani regolatori.

In generale, per tutti gli interventi è necessario rispettare le norme cogenti e prevalenti di cui agli articoli 33 (Difesa del suolo) e 34 (Attività estrattive) delle norme di attuazione del PTP.

Nel caso di impianti che determinino varianti al PRG alla documentazione progettuale dovranno essere allegati i necessari documenti tecnici che individuino in modo esaustivo i contenuti della variante.

Peraltro, per gli impianti assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 208 del d. lgs. 152/2006 possono avvalersi della norma in deroga che prevede che l'approvazione da parte della Regione dei progetti relativi ad impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti costituisce, ove occorra, variante automatica allo strumento urbanistico.

CAVE

Dal punto di vista urbanistico, la l.r. 5/2008 dispone, all'articolo 3, comma 8, che "le previsioni contenute nel PRAE prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici, sostituendosi automaticamente alle previsioni comunali e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque; le opere e gli impianti fissi sono considerati di pubblico interesse.". Nel merito si rileva che il superamento delle previsioni urbanistiche comunali è limitato alle destinazioni di zona.

Nei piani regolatori adeguati alla l.r. 11/1998 ed al PTP le cave esistenti sono individuate nell'ambito di sottozone Ed (vd. DGR 421/1999), nei vecchi piani regolatori non esiste una sigla univoca per indicare la zona destinata a tale attività, bisogna quindi verificare le norme tecniche di attuazione.

DISCARICHE

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti è disciplinata dall'articolo 208 del d.lgs. 152/2006. Il comma 1 dispone che i soggetti interessati devono presentare apposita domanda alla Regione allegando il progetto definitivo e la documentazione tecnica prevista dalle disposizioni vigenti in materia di urbanistica. Il successivo comma 6 precisa che l'approvazione del progetto da parte della Regione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Anche in questo caso, la legge preveda una variante automatica..

In ogni caso, nei piani regolatori adeguati alla l.r. 11/1998 ed al PTP le discariche esistenti devono essere individuate nell'ambito di sottozone Ed (vd. DGR 421/1999), nei vecchi piani regolatori non esiste una sigla univoca per indicare la zona destinata a tale attività.

Qualora l'impianto oggetto di richiesta di autorizzazione sia da assoggettare alla VIA, inoltre, questa costituisce parere endoprocedimentale e va acquisita dal responsabile del procedimento nell'ambito dell'istruttoria di approvazione del progetto, previa presentazione contestuale alla richiesta di autorizzazione da parte del soggetto proponente dello Studio di VIA alla struttura regionale competente.

IMPIANTI DI TRATTAMENTO O RECUPERO DI INERTI

"IMPIANTI DI TRATTAMENTO O RECUPERO DI INERTI

Tenuto conto che la lavorazione degli inerti, trasferiti in area diversa da quella in cui sono stati estratti, si configura come attività artigianale – industriale, nei piani regolatori si devono collocare in una delle seguenti sottozone: Bb, Be, Cb, Ce, Da o Db ai sensi della DGR 421/1999. Nei piani regolatori di “vecchia generazione” tali attività sono generalmente ammesse in zone di tipo D. In ogni caso la realizzazione di tali impianti, comporta la piena coerenza con le previsioni

del piano regolatore vigente, parametri e indici edilizi compresi ad eccezione di quelli autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 in quanto impianti di trattamento dei materiali inerti classificabili come rifiuti, per i quali vale la disciplina specifica.

SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE

GESTIONE INERTI E PROCEDURE DI VIA/VAS AI SENSI DELLA L.R. 12/2009

Cave:

Il Piano regionale delle attività estrattive (contenente quindi anche la parte relativa agli inerti) è sottoposto a procedura di VAS (ai sensi degli articoli 9 e seguenti del Capo II della l.r. 12/2009).

Per quanto riguarda i singoli progetti, tutte le cave (nuove attività o nuove autorizzazioni con ampliamenti di cave pregresse) sono sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 12/2009).

Discariche

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è sottoposto a procedura di VAS (ai sensi degli articoli 9 e seguenti del Capo II della l.r. 12/2009).

Le discariche per rifiuti speciali inerti aventi una capacità complessiva compresa tra 30.000 e 50.000 mc. sono sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 12/2009).

Le discariche per rifiuti speciali inerti aventi una capacità complessiva superiore a 50.000 mc. sono sottoposte a procedura di VIA (ai sensi degli articoli 20 e seguenti del Capo III della l.r. 12/2009).

Impianti di trattamento e recupero inerti

Impianti con capacità complessiva di trattamento compresa fra 10 e 100 tonnellate/giorno sono sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 12/2009).

Impianti con capacità complessiva di trattamento superiore a 100 tonnellate/giorno sono sottoposti a procedura di VIA (ai sensi degli articoli 20 e seguenti del Capo III della l.r. 12/2009).

PROCEDURE AMMINISTRATIVE INERENTI ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Verifica di assoggettabilità (art. 17 lr 12/2009)

1) Presentazione istanza



10 giorni verifica completezza della documentazione allegata, comprensiva di supporto informatico

2) Consultazione con soggetti competenti e valutazione




45 giorni

3) Espressione della valutazione di sottoponibilità dell'intervento a procedura di VIA mediante provvedimento dirigenziale


55 GIORNI max

Procedura di valutazione di impatto ambientale (art.i 19-24 lr 12/2009)

1) Presentazione istanza



2) Pubblicazione per partecipazione pubblico



3) Espressione della valutazione di sottoponibilità dell'intervento a procedura di VIA mediante provvedimento dirigenziale



4) Valutazione ed espressione del parere mediante deliberazione di Giunta Regionale

180 GIORNI max

SERVIZIO CAVE, MINIERE E SORGENTI

PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA COLTIVAZIONE DI UNA CAVA.

Le attività di coltivazione di una cava sono assoggettate ai seguenti regimi autorizzatori:

Rilascio autorizzazione ai sensi artt. 6 e 7, l.r. 5/2008

Rilascio autorizzazione ai sensi art. 7, l.r. 5/2008

Rilascio concessione ai sensi art. 10, l.r. 5/2008

Per approfondimenti su questi procedimenti si rinvia alla apposita sezione del sito della Regione dedicato alle cave e miniere.

SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI

PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA REALIZZAZIONE, ESERCIZIO E GESTIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI

Le attività finalizzate alla realizzazione, esercizio e gestione di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti sono assoggettate ai seguenti regimi autorizzatori:

Autorizzazione integrata ambientale

(A.I.A. – disciplinata dalla parte II – Titolo III bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Si applica agli impianti di trattamento, anche di recupero, dei rifiuti espressamente individuati in un apposito elenco riconducibili comunque ad impianti a tecnologia complessa (termovalorizzatori, distillatori, ecc.) e discariche aventi una potenzialità superiore a 10 ton/giorno.

Sono sempre escluse le discariche per rifiuti speciali inerti.

Di seguito si riportano le procedure amministrative per l'ottenimento dell'A.I.A.

Validità autorizzazioni: 5 anni

Autorizzazione ordinaria

(Art. 208 – Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e articolo 10 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, limitatamente alle discariche).

Si applica agli impianti di smaltimento e di recupero non assoggettati all'A.I.A.;
Procedura:

a. Fase di realizzazione di nuovo impianto e/o modifica sostanziale di impianti esistente (recupero o smaltimento)

- i. Presentazione del progetto definitivo dell'impianto da realizzare, corredato, qualora previsto, dello Studio di V.I.A.; il parere di V.I.A. viene acquisito dalla struttura nell'ambito del procedimento di autorizzazione;
- ii. Contestuale presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione dell'opera e, qualora il richiedente coincida con il gestore, anche all'esercizio e alla gestione dell'impianto;
- iii. Convocazione della Conferenza dei servizi entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione. La Conferenza deve tenersi comunque non oltre 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
- iv. Svolgimento della Conferenza ed espressione del parere:
 1. favorevole, con successiva approvazione da parte della Regione del progetto e rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'opera, eventuale autorizzazione anche all'esercizio e alla gestione;
 2. non favorevole, con successiva trasmissione al soggetto proponente della comunicazione delle risultanze della conferenza e acquisizione di eventuali nuovi elementi istruttori, entro un termine fissato. In caso di mancato riscontro o riscontro non ritenuto coerente con le motivazioni del parere negativo, adozione dell'atto di diniego dell'istanza;
- v. svolgimento della Conferenza e richiesta di integrazioni e/o chiarimenti:
 1. le integrazioni e/o i chiarimenti devono essere trasmessi entro 30 giorni dalla richiesta;
 2. le integrazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti una sola volta;
 3. convocazione nuova Conferenza e successivamente stesse procedure punto iv.
- vi. Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Sono esclusi i giorni in cui il procedimento si intende interrotto per acquisizione parere VIA o integrazioni successivamente alla Conferenza dei servizi;

b. Fase di esercizio e gestione dell'impianto e/o rinnovo autorizzazioni:

Stessa procedura punto a. lettere i. e seguenti;

c. Validità autorizzazioni: 10 anni, fatta salva facoltà della Regione di revisione non prima di 5 anni dal rilascio dell'autorizzazione;

Autorizzazione semplificata

(art. 214 e 216 della Parte IV del d.lgs. 152/2006).

Si applica agli impianti e/o alle attività di recupero di rifiuti espressamente rientranti nelle casistiche riportate nel DM 3 febbraio 1998.

Procedura:

- d.** Presentazione di comunicazione di inizio attività almeno 90 giorni prima di avviare l'attività di recupero;
- e.** Iscrizione da parte della Regione entro il termine sopra indicato nel Registro regionale dei recuperatori, previa verifica dei requisiti previsti;
- f. Validità iscrizione:** 5 anni

**PROCEDURE AMMINISTRATIVE AI FINI DEL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE EX 152/2006**

1) Presentazione istanza

↓
30 giorni verifica completezza della stessa e
della documentazione allegata

2) Comunicazione dell'autorità competente per **avvio procedimento**

↓
15 giorni dal ricevimento

3) Pubblicazione annuncio su quotidiano provinciale o regionale a cura
del richiedente e dell'autorità competente su proprio sito web

↓
30 giorni

4) Osservazioni in forma scritta dei soggetti interessati

5) Convocazione Conferenza dei Servizi

60 giorni salvo integrazioni da richiedere una sola volta.
Integrazioni: massimo 90 giorni di tempo.

↓
Interruzione/ripresa termini CdS e rilascio AIA.
ATTENZIONE AI TEMPI MAX

**1
5
0
G
I
O
R
N
I
M
A
X
1
8
0**

6) Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale

ISTRUZIONI

1) **Istanza:** la richiesta di rilascio di AIA deve contenere:

- a. Istanza con ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria individuati ai sensi della DGR n. 1029 del 13.04.06 da effettuarsi:
 - Presso la Tesoreria Regione Autonoma Valle d'Aosta – Corso Padre Lorenzo, 10 – Aosta;
 - Tramite conto corrente bancario IBAN IT 39 V 02008 01204 00000 3867729 intestato a UNICREDIT BANCA – Servizio di Tesoreria – Corso Padre Lorenzo, 10 – Aosta;
 - Tramite conto corrente postale n. 11019114 intestato a: Regione Autonoma Valle d'Aosta, Servizio di Tesoreria, 11100 Aosta;indicando la causale così come definita nella DGR sopra richiamata che, per gli impianti già esistenti e individuati nella DGR stessa è: “Rilascio di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti già esistenti” per un importo pari a € 500,00 (cinquecento/00).
- b. Modulistica (già predisposta) contenente almeno quanto indicato all'articolo 5 del d.lgs. 59/2005:
 - i. L'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
 - ii. Le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;
 - iii. Le fonti di emissione dell'impianto;
 - iv. Lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
 - v. Il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
 - vi. La tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
 - vii. Le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;

- viii. Le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;
- ix. Le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;
- x. Le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 3.

c. Sintesi non tecnica

Questi tre documenti devono essere presentati sia in formato cartaceo che in formato digitale.

Se il gestore ritiene che ci siano delle informazioni che a suo avviso non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale e di tutela della proprietà intellettuale, deve produrre ulteriori tre documenti:

- d. Indicazione delle informazioni che non devono essere diffuse
- e. Modulistica priva delle informazioni riservate ai fini dell'accessibilità al pubblico
- f. Sintesi non tecnica priva delle informazioni riservate ai fini dell'accessibilità al pubblico

2) Comunicazione dell'autorità competente per **l'avvio del procedimento**: la comunicazione deve essere effettuata, dalla Regione, autorità competente individuata dall'art. 2, comma 1, lettera i), del d.lgs. 59/2005, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e deve quindi:

- Essere trasmessa al diretto interessato, a coloro che devono intervenire nel procedimento e ai soggetti individuati o individuabili che possono ricevere pregiudizio dal provvedimento. Per questi ultimi, essendo gli stessi difficilmente individuabili e probabilmente in numero elevato, l'amministrazione provvede a rendere nota la comunicazione di avvio del procedimento mediante forma di pubblicità idonea stabilita dall'amministrazione medesima (proprio sito web).
- Contenere le seguenti informazioni:

- i. Identificazione dell'autorità competente ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, del d. lgs. 152/2006: Capo del Servizio tutela delle acque e gestione dei rifiuti dell'Assessorato territorio e ambiente ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 27 febbraio 2009;
- ii. Oggetto del procedimento: richiesta di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- iii. Data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione: 150 giorni dopo la data di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 10, del d. lgs. 152/2006, ovvero, nel caso di richiesta di integrazioni in sede di conferenza, entro 280 giorni dopo la data di presentazione della domanda; in caso di inerzia dell'amministrazione si applica quanto previsto dall'art. 2 commi 8 e 9 della Legge n. 241/1990;
- iv. Data di presentazione dell'istanza;
- v. Ufficio ove si possono indirizzare le osservazioni scritte dei soggetti interessati, ove, previa richiesta ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 19/2007, si può prendere visione degli atti depositati e di qualsiasi successivo aggiornamento, e ove verrà resa disponibile alla visione del pubblico, previa domanda sopra specificato, copia dell'autorizzazione stessa: Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti - località Grand-Chemin, 34 – 11020 Saint-Christophe.

3) Pubblicazione annuncio su quotidiano a diffusione provinciale o regionale a cura e spese del gestore, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 3, del d. lgs. 152/2006.

L'annuncio deve contenere l'indicazione della localizzazione dell'impianto, il nominativo del gestore e gli uffici individuati ai sensi dell'art. 29-quater, comma 2, del d. lgs. 152/2006, ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.

- 4) **Pubblicazione annuncio** su proprio sito web da parte dell'autorità competente ai sensi dell'art. 29-quater, comma 3, del d. lgs. 152/2006.
- 5) **Osservazioni** in forma scritta dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 29-quater, comma 4, del d. lgs. 152/2006: i soggetti interessati possono presentare, entro 30 giorni e in forma scritta, osservazioni sulla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale al Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti – località Grand-Chemin, 34 – 11020 Saint-Christophe. Presso lo stesso ufficio saranno inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 13 del d. lgs. 152/2006.
- 6) Convocazione **Conferenza dei Servizi**: la riunione è fissata, in caso di particolare complessità dell'istruttoria quale risulta essere l'esame della documentazione ai fini del rilascio dell'AIA, entro 30 (trenta) giorni dalla data di indizione. I lavori della conferenza non possono superare i 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati. Possono essere richiesti chiarimenti o ulteriore documentazione. Al soggetto interessato devono essere concessi al massimo 90 (novanta) giorni di tempo per produrre le integrazioni richieste. Tale periodo interrompe i termini della Conferenza dei Servizi e i termini per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-ter, comma 8, del d. lgs. 152/2006. L'autorità competente provvede a comunicare l'interruzione e la ripresa dei termini.
- 6) **Rilascio** Autorizzazione Integrata Ambientale: entro il termine di 150 giorni dall'istanza, fatto salvo l'interruzione dei termini prevista in caso di richiesta di integrazioni , e comunque entro e non oltre 180 giorni dall'istanza, l'autorità competente rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale, o ne nega il rilascio.

GESTIONE DEI MATERIALI E DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' EDILI E STRADALI IN GENERE IN VALLE D'AOSTA

La gestione dei rifiuti, in via generale, e la gestione dei materiali inerti da scavo, in via specifica, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni normative nazionali e regionali:

- Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive indicazioni e modificazioni;
- Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31.

Per quanto concerne gli adempimenti in via generale di carattere amministrativo e tecnico che le imprese che producono potenzialmente rifiuti devono rispettare si fa riferimento alle seguenti disposizioni:

Decreto legislativo n. 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni – Parte IV

Il d. lgs. n. 152/2006, e s.i.m. è il riferimento normativo esclusivo per il rispetto di tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e tecnico per una corretta gestione dei rifiuti. In sintesi di seguito si riportano gli adempimenti più importanti:

a) *obbligo della tenuta dei registri di carico-scarico dei rifiuti:*

ai sensi dell'articolo 190 del citato decreto alle imprese che effettuano lavori edili e stradali l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico è limitato ai rifiuti pericolosi e alle tipologie di rifiuti **diversi** da quelli che derivino da attività di demolizione, costruzione, scavo, compresi quelli derivanti dalla costruzione di strade.

A mero titolo esemplificativo tali rifiuti possono essere identificati in quelli provenienti dalla manutenzione di automezzi (oli e batterie esausti), gli imballaggi (qualora non conferiti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti).

In tal caso, qualora l'impresa gestisca rifiuti pericolosi è tenuta ai nuovi

adempimenti legati alla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al DM 18 febbraio 2011, n. 52 (regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) 17 dicembre 2009, e successive integrazioni e modificazioni.

Tale nuovo adempimento prevede, limitatamente ai soggetti interessati:

- a. l'iscrizione per via telematica al SISTRI dell'impresa, attraverso il sito Internet: **WWW.SISTRI.IT**
- b. la comunicazione per via telematica dei dati di produzione e di avvio al recupero e/o smaltimento finale dei rifiuti prodotti
- c. la comunicazione per via telematica dell'inizio delle fasi di trasporto dei rifiuti avviati al recupero e/o smaltimento finale
- d. la comunicazione per via telematica dei quantitativi prodotti e smaltiti/recuperati nell'anno precedente (ex MUD).

b) catasto dei rifiuti – presentazione annuale del MUD:

Ai sensi dell'articolo 189, anche per il MUD l'obbligo è limitato ai soli rifiuti **diversi** da quelli non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, scavo, compresi quelli derivanti dalla costruzione di strade.

Tale adempimento, qualora previsto, deve essere soddisfatto dalla data di attivazione del SISTRI attraverso le nuove modalità.

c) formulario di identificazione dei rifiuti:

tutti i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività edili in genere e di costruzione stradale, avviati allo smaltimento e/o al recupero, devono essere obbligatoriamente accompagnati **sempre** dal Formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del d. lgs. n. 152/2006, e s.i.m. Il Formulario deve accompagnare ogni trasporto di rifiuto ed è emesso in 4 copie (a cura indipendentemente dal produttore o dal trasportatore quando non coincidenti):

1. la prima copia rimane al produttore del rifiuto;

2. la seconda copia rimane al trasportatore;
3. la terza copia rimane al titolare dell'impianto di smaltimento e/o recupero finale presso cui il rifiuto è conferito;
4. la quarta copia deve essere restituita al produttore, firmata e timbrata dal titolare dell'impianto di smaltimento e/o recupero finale presso cui il rifiuto è stato conferito. La restituzione della quarta copia deve avvenire entro tre mesi dall'avvenuto conferimento all'impianto di destinazione finale. La mancata ricezione nei termini deve essere segnalata, a cura del produttore dei rifiuti, alla Regione.

Anche per tale adempimento, qualora previsto e limitatamente ai rifiuti pericolosi, deve essere soddisfatto dalla data di attivazione del SISTRI attraverso le nuove modalità.

d) ***limiti di deposito dei rifiuti all'interno del luogo di produzione:***

il luogo di produzione, per quanto attiene le attività edilizie in genere, corrisponde con il cantiere da cui i rifiuti si originano o, per i lavori stradali, l'intero tratto di strada oggetto degli interventi (dal Km al Km).

All'interno del luogo di produzione i rifiuti, devono essere stoccati in modo omogeneo, evitando la miscelazione fra tipologie diverse e fra rifiuti non pericolosi e pericolosi.

All'interno del luogo di produzione possono essere depositati temporaneamente con i seguenti limiti quantitativi e temporali: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

La legge regionale n. 31/2007, nel richiamare il pieno rispetto delle disposizioni amministrative e tecniche sopra indicate, disciplina le modalità di gestione dei materiali e dei rifiuti inerti potenzialmente prodotti nei cantieri ove si svolgono attività edili o lavori stradali.

In coerenza con le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, in sintesi le disposizioni della legge regionale stabiliscono quanto segue:

a) disciplina della progettazione:

a. i progetti riferiti alla realizzazione di opere in cui sia prevista la produzione di materiali inerti da scavo o da demolizione e rifiuti, devono contenere obbligatoriamente un bilancio di produzione di tali rifiuti.

Il bilancio deve riportare in modo puntuale le seguenti informazioni:

- **la quantità di materiali** da scavo e di altre tipologie di materiali, anche da demolizione, per i quali è possibile tecnicamente un riutilizzo diretto nel cantiere (riutilizzo che dovrà poi essere autorizzato e certificato dal direttore dei lavori). Si rammenta che il riutilizzo diretto in cantiere dei predetti materiali è subordinato all'approvazione, da parte della Regione, delle modalità e delle prescrizioni tecniche da rispettare per la gestione all'interno dei cantieri dei materiali inerti da scavo, dei materiali da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, soggetti al riutilizzo diretto, e dei rifiuti inerti che residuano dalle operazioni di reimpiego;
- **la quantità e la tipologia** di materiali e di rifiuti che residuano dalle attività di riutilizzo;
- **l'individuazione puntuale**, per ciascun tipo di materiale o rifiuto, della destinazione finale (recupero o smaltimento);

b. i materiali e i rifiuti da demolizione che trovano un riutilizzo compatibile con le opere da realizzare all'interno del cantiere in cui sono prodotti

non sono classificati rifiuti e non sono assoggettati alle disposizioni di cui al citato d. lgs. n. 152/2006, e s.i.m;

- c. i progetti che non riportano puntualmente le informazioni riportate al punto a. **non possono essere approvati** dagli enti competenti;
- d. i progetti devono, altresì, contenere l'indicazione dei depositi di cantiere a servizio dei lavori oggetto del progetto stesso. Presso tali depositi, che devono essere organizzati così come specificato all'articolo 13 della legge regionale n. 31/2007, possono essere effettuate tutte le operazioni di selezione dei materiali e dei rifiuti provenienti dai lavori, anche ai fini di rendere gli stessi riutilizzabili all'interno del cantiere. Tutte le operazioni svolte all'interno di depositi di cantiere non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti;
qualora necessario l'indicazione dei depositi di cantiere può essere integrata anche dall'impresa che esegue i lavori contestualmente alla presentazione del POS;

b) gestione dei cantieri:

ai fini di una corretta gestione dei cantieri, le imprese devono rispettare puntualmente tutte le prescrizioni fissate dall'articolo 12, della legge regionale n. 31/2007, a cui si rimanda.

GESTIONE DEI MATERIALI INERTI DA SCAVO

La gestione dei materiali inerti da scavo deve essere effettuata nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006, e s.i.m.. In particolare si riassumono di seguito gli adempimenti obbligatori previsti dalle disposizioni sopra indicate:

a) in via generale i materiali inerti provenienti da scavo **non sono classificati rifiuto** qualora:

1. siano destinati ad essere riutilizzati, anche se contaminati, all'interno dello stesso cantiere in cui sono prodotti. A tal fine si intendono per materiali "contaminati" esclusivamente i materiali che presentano contaminazione naturale e che previa caratterizzazione (analisi) possono essere avviati anche ad operazioni di riutilizzo diretto (recuperi ambientali, sottofondi, ecc.) purché il livello di contaminazione accertato consenta il riutilizzo degli stessi in relazione alla destinazione d'uso dei terreni su cui vengono utilizzati;
2. siano destinati ad operazioni di recupero ambientale, recuperi agrari, di frane e di versanti, **purché l'intervento a cui sono destinati è puntualmente individuato sin dalla fase della progettazione e soddisfi le condizioni di cui all'art. 186 del d.lgs 152/2006;**
3. siano destinati ad essere conferiti presso impianti di lavorazione di materiali inerti o presso impianti che effettuano attività di recupero di rifiuti e materiali inerti da attività edili, **espressamente individuati sin dalla fase di progettazione;**

b) in materiali inerti provenienti da attività di scavo e da disalvei, in Valle d'Aosta, non possono essere conferiti ai fini dello smaltimento finale in discarica.

L'articolo 14, comma 12 della legge regionale n. 31/2007 vieta, infatti, a decorrere dal 30 giugno 2008, il conferimento di materiali inerti da scavo

in discarica.

Il conferimento in discarica di tali materiali è ammesso solo ed esclusivamente per i quantitativi necessari al gestore dell'impianto ad assicurare le operazioni di copertura periodica dei rifiuti smaltiti in discarica e la copertura finale.

I RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

Gestione dei rifiuti contenenti amianto in cantieri

La gestione dei materiali contenenti amianto si configura come un problema al confine fra la materia ambientale e quella sanitaria e come tale è preso in considerazione nei documenti di pianificazione dei due diversi comparti.

Per quanto concerne gli aspetti ambientali in questa sede più strettamente rilevanti, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, nell'ambito del nuovo quadro di competenze delineato dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, detta una serie di criteri funzionali all'individuazione dei siti da destinare ad impianti per la gestione e lo smaltimento che sarà contenuta nei piani Provinciali attualmente in corso di approvazione.

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3188/XI, del 15 aprile 2003, che comprende anche i programmi attuativi di competenza della Provincia, riporta in allegato il Piano regionale amianto, predisposto ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Gli aspetti sanitari riguardano principalmente la protezione dei lavoratori e sono riconducibili agli adempimenti previsti prima dalla citata legge n. 257/1992, ora dal Capo III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché al decreto del Ministro dell'Ambiente 14 maggio 1996.

Per quanto riguarda i rifiuti contenenti amianto, la normativa attuale in materia

di rifiuti ha innovato rispetto ai previgenti D.P.R. 10 settembre 1984, n. 915 e alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, in base ai quali il criterio discriminante per determinare la destinazione di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto era individuato nella quantità di polveri o fibre libere di amianto per kg. di materiale. L'attuale Catalogo europeo dei rifiuti individua direttamente le categorie di rifiuti in base al criterio della pericolosità.

In particolare sono classificati “**rifiuti speciali pericolosi**” quelli indicati con i C.E.R., codice europeo rifiuti, sotto riportati e contraddistinti dall’asterisco:

- **06 07 01*** rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
- **06 13 04*** rifiuti della lavorazione dell'amianto
- **10 13 09*** rifiuti della fabbricazione di amianto cemento
- **16 02 12*** apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere
- **17 06 01*** materiali isolanti contenenti amianto
- **17 06 05*** materiali da costruzione contenenti amianto

Sono invece considerati **rifiuti speciali non pericolosi** i seguenti rifiuti:

- **10 13 10** rifiuti della fabbricazione di amianto cemento diversi da quelli di cui al 10 13 09*

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – parte IV

PROCEDURE DA ADOTTARE PER LA CORRETTA GESTIONE:

- I produttori/detentori di rifiuti contenenti amianto (es. lastre di eternit, apparecchiature contenenti amianto in fibre ecc.), devono applicare per la gestione e le relative operazioni di eliminazione, le seguenti procedure:
 - a) **Individuazione** del rifiuto tramite opportuna classificazione dello stesso, assegnando il codice europeo corrispondente - consultare l'All. A al D. LGS. 3 aprile 2007, n. 152; successivamente stabilirne la sua pericolosità o meno consultando l'All. D del Decreto sopra citato;

- b) Deve essere contattata un'impresa iscritta alla cat. 10 (rimozione e bonifica di beni contenenti amianto) e alla cat. 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, la cui sezione regionale è operativa presso la Camera di Commercio. Le operazioni di rimozione, bonifica, trasporto e smaltimento possono essere eseguite esclusivamente da tali imprese abilitate;
- c) L'impresa abilitata all'esecuzione delle operazioni di rimozione e bonifica dei beni contenenti amianto deve presentare, prima dell'avvio dei lavori, al Servizio di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Azienda USL della Valle d'Aosta il Piano di lavoro di cui all'articolo 256 del d. lgs. n. 81/2008. Tale impresa è altresì obbligata al pieno rispetto delle prescrizioni fissate per la tutela dei lavoratori dal citato Capo III del d. lgs. n. 81/2008;
- d) I rifiuti derivanti dalle operazioni sopra descritte risultano essere prodotti dall'impresa esecutrice delle stesse e gli adempimenti amministrativi legati alla gestione dei rifiuti contenenti amianto sono di esclusiva competenza di detto soggetto.

Di seguito si riportano alcune indicazioni generali per la corretta gestione tecnica e amministrativa dei rifiuti contenenti amianto:

- **Formulario di identificazione** => ai fini del trasporto dei rifiuti di amianto o contenenti amianto deve essere compilato, a cura del produttore, il formulario di identificazione di cui all'articolo 193, del d. lgs. n. 152/2006. Il formulario di identificazione del rifiuto può essere emesso indistintamente dal produttore o dal trasportatore. Il bollettario dei formulari deve essere vidimato dalla CCIAA di appartenenza oppure presso l'Ufficio del Registro. La vidimazione dei formulari è gratuita e non soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Il formulario è composto di 4 copie di cui la prima e la quarta copia, a smaltimento ultimato, rimangono al produttore/detentore.

Le copie dei formulari (quali parti integranti del registro di carico e scarico rifiuti) devono essere conservate per 5 anni.

- Effettuazione del **Deposito temporaneo** => "... è il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti" (art. 183, comma 1, lettera m) del del D. Lgs. 152/2006 – parte IV).

Il deposito temporaneo deve essere fatto per omogeneità tra i rifiuti e, per i rifiuti pericolosi, devono essere rispettate le norme sulla etichettatura dei rifiuti pericolosi.

- Redazione del **Piano di Lavoro** => prima dell'effettuazione della rimozione e smaltimento di tali rifiuti contenenti amianto è però necessario predisporre un piano di lavoro che dovrà essere presentato al Servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per informarla circa le modalità di rimozione nonché di smaltimento dei rifiuti a base di amianto.

Ottenuto il nullaosta dell'ASL per l'esecuzione dei lavori, sarà possibile procedere come descritto nei punti precedenti.

- **Etichettatura del rifiuto** => Il rifiuto, debitamente imballato, deve essere etichettato con un adesivo indicante la lettera "a" in bianco su sfondo nero con le indicazioni "ATTENZIONE CONTIENE AMIANTO" e, nella parte inferiore dell'etichetta (scritta in bianco e/o nero su fondo rosso) si devono indicare le informazioni utili per identificare i possibili pericoli nonché le istruzioni di sicurezza.
- **Gestione** => lo smaltimento deve essere affidato a ditte del settore debitamente autorizzate:
 - a) ATTIVITA' DI TRASPORTO => tramite trasportatore in possesso della prescritta iscrizione all'Albo dei gestori ambientali.

b) ATTIVITA' DI SMALTIMENTO => lo smaltimento deve avvenire presso impianti autorizzati dalla Regione competente per territorio, ai sensi dell'articolo 208, del d. lgs. N. 152/2006, tramite smaltitore con relativa autorizzazione regionale. Il gestore dell'impianto deve essere o autorizzato dalla Regione all'esercizio della relativa attività, qualora anche titolare dell'impianto, o iscritto all'albo nazionale dei gestori ambientali, quando il titolare dell'impianto è soggetto diverso.

N.B.: Le autorizzazioni si ritengono valide una volta che la garanzia finanziaria assicurativa e/o bancaria è stata corrisposta.

- Effettuazione **Denunce annuali** => I rifiuti contenenti amianto, sono soggetti a due diverse denunce:

- a) * Scadenza **28/2** di ogni anno: devono essere denunciati alla Regione – Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali, a cura delle imprese abilitate all'esecuzione di operazioni di rimozione e bonifica:

- le quantità in Kg./Mc. di materiale contenente amianto che sono state movimentate;
- in che modo e chi è stato coinvolto nelle operazioni di smantellamento e smaltimento.

- b) * Scadenza **30/4** di ogni anno: vengono denunciate alla CCIAA di appartenenza, le quantità di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti e smaltiti nell'arco dell'anno precedente - (Modello Unico di Dichiarazione).

Per l'assolvimento di tali obblighi è necessario utilizzare apposita modulistica.



N.B. Con l'emanazione del DM 17 dicembre 2009, relativo all'istituzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRIS) gli adempimenti amministrativi relativi alla tenuta dei registri di carico-scarico, emissione del formulario di identificazione dei rifiuti per il trasporto e MUD, dovranno essere assolti,

dalla data di operatività che comunicherà il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del territorio e del mare, attraverso le modalità informatizzate fissate dal citato decreto ministeriale.

SISTEMA SANZIONATORIO:

Nel momento in cui l’amianto o i materiali contenenti amianto sono classificati “rifiuto” devono essere gestiti come tali. Il mancato rispetto quindi delle modalità tecnico-operative e degli adempimenti formali sono assoggettati alle sanzioni previste dal titolo VI della parte IV, del d. lgs. n. 152/2006.

GESTIONE AMIANTO

Gestione dei materiali contenenti amianto derivanti da attività di demolizione o da rimozione	Gestione dei materiali derivanti da attività di cava
	Gestione dei materiali derivanti da attività di scavo in roccia contenente amianto
	
Tali residui sono sempre classificati rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	<ol style="list-style-type: none"> 1. i materiali derivanti da attività di estrazione (cava) sono generalmente classificati e gestiti come materiali, previa effettuazione dell’indice di rilascio per verificare la presenza di fibre di amianto, da eseguirsi in conformità di quanto previsto dal Decreto del Ministro della Sanità del 14 maggio 1996; 2. i materiali derivanti da attività di scavo in roccia, conseguenti a lavori edili, possono essere classificati: 3. materiali: <ol style="list-style-type: none"> a. quando l’indice di rilascio di cui sopra è nei limiti del DM 14 maggio 1996; b. quando, in presenza di un materiale conforme al DM 14 maggio 1996, sin dalla fase di progettazione dell’opera è individuata la destinazione finale di



	<p>recupero del materiale stesso (art. 186, comma 1);</p> <p>4. rifiuti:</p> <p>a. quando l'indice di rilascio di sopra supera i limiti del DM 14 maggio 1996. In questo caso il rifiuto è classificato "pericoloso";</p> <p>b. quando, pur in presenza di un materiale conforme al DM 14 maggio 1996, la destinazione finale del materiale non è specificatamente indicato nel progetto dell'opera da cui lo stesso deriva.</p>
<p>Obbligo di gestione secondo quanto stabilito dalla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 previa adozione delle modalità di rimozione, imballaggio ed etichettatura stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro." e secondo le modalità tecniche di cui al Decreto del Ministro della Sanità 14 maggio 1996;</p>	<p>1. quando classificato materiale:</p> <p>a. Obbligo di rispetto in via prioritaria delle norme sanitarie e solo se si superano gli standard di qualità (indice di rilascio ex DM 14 maggio 1996) dei materiali e/o ambientali si applicano le norme sulla gestione dei rifiuti;</p> <p>2. quando classificato rifiuto:</p> <p>a. se non conforme ai limiti del DM 14 maggio 1996 devono essere attivate le procedure di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro." e le modalità tecniche di cui al Decreto del Ministro della Sanità 14 maggio 1996;</p> <p>b. se conforme ai limiti del DM 14 maggio 1996 devono essere attivate le procedure di cui agli articolo 189, 190 e 193 della Parte IV del d. lgs. n. 152/2006;</p>



Le attività di rimozione, bonifica e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto può essere fatta esclusivamente da imprese specializzate iscritte **all'Albo nazionale dei gestori ambientali alla categoria 10.**

Interazioni fra norme sanitarie e norme ambientali

<ul style="list-style-type: none"> • Modalità tecnico-operative: norme sanitarie • Gestione aspetti amministrativi: norme ambientali 	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità tecnico-operative: <ul style="list-style-type: none"> - norme sanitarie - norme realizzazione e esercizio attività estrazione o norme ambientali • Gestione aspetti amministrativi: <ul style="list-style-type: none"> - norme realizzazione e esercizio attività estrazione - norme ambientali (gestione rifiuti – bonifica siti contaminati)
--	--

DIREZIONE AMBIENTE

ASPETTI RELATIVI AL RAPPORTO TRA NORMATIVA IN MATERIA DI ACUSTICA ED IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI INERTI

Con la l.r. 30 giugno 2009, n. 20 recante Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico; abrogazione della l.r. 29 marzo 2006, n. 9, la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha provveduto a ridefinire alcuni aspetti legati alla problematica del rumore; si sottolinea, in proposito, quanto riportato nell'art. 10 (Relazione di previsione di impatto acustico), ovvero:

“La relazione di previsione di impatto acustico è inoltre predisposta (...) nell'ambito dei procedimenti finalizzati:

- a) all'acquisizione del titolo abilitativo edilizio relativo a impianti, immobili e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative;
- b) all'acquisizione dei titoli che abilitano all'utilizzazione degli impianti, immobili e infrastrutture di cui alla lettera a);
- c) all'acquisizione dei titoli per l'esercizio di attività produttive.”

Inoltre:

“L'acquisizione dei titoli abilitativi ivi previsti è subordinata al parere vincolante dell'ARPA, relativamente alla conformità della relazione di previsione di impatto acustico ai criteri tecnici stabiliti (...) e alla compatibilità della stessa con i valori limite previsti dalla normativa vigente.”

Si sottolinea, quindi, che per la tipologia di impianto di cui è oggetto, è necessario provvedere alla predisposizione della relazione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in materia di acustica ambientale. Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di cui alla normativa vigente, tale relazione dovrà contenere l'indicazione delle misure finalizzate alla riduzione delle emissioni sonore causate dall'attività stessa.

In applicazione della stessa l.r. 20/2009, tutti i Comuni, anche nelle forme associate delle Comunità Montane, hanno provveduto ad inviare alle strutture

regionali competenti in materia di urbanistica e di ambiente e all'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) della Valle d'Aosta le proprie proposte di Piano di classificazione acustica.

Questi Piani risultano in fase di approvazione, per la localizzazione dei siti dedicati agli impianti di cui è oggetto, è quindi necessario effettuare una verifica delle indicazioni date dalla classificazione acustica.

Alla tipologia degli impianti di lavorazione degli inerti dovrebbe acusticamente corrispondere una classe IV o superiore, mentre, per le aree destinate a cava, la classe più appropriata è la più elevata classe VI; per le aree destinate a discarica, infine, la zonizzazione può essere diversa, a seconda della localizzazione territoriale e della distanza da ricettori sensibili.

La relazione di previsione di impatto acustico

L'art. 10 (Relazione di previsione di impatto acustico), nel rispetto della norma nazionale, prevede che:

“La relazione di previsione di impatto acustico è inoltre predisposta (...) nell'ambito dei procedimenti finalizzati:

- a) all'acquisizione del titolo abilitativo edilizio relativo a impianti, immobili e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative;
- b) all'acquisizione dei titoli che abilitano all'utilizzazione degli impianti, immobili e infrastrutture di cui alla lettera a);
- c) all'acquisizione dei titoli per l'esercizio di attività produttive.”

Inoltre:

“L'acquisizione dei titoli abilitativi ivi previsti è subordinata al parere vincolante dell'ARPA, relativamente alla conformità della relazione di previsione di impatto acustico ai criteri tecnici stabiliti (...) e alla compatibilità della stessa con i valori limite previsti dalla normativa vigente.”

1. la **relazione di previsione di impatto acustico** (...) deve essere allegata:

- a) ai progetti relativi alla realizzazione, al potenziamento e/o alla modifica (anche d'uso) di opere che costituiscono sorgenti di rumore nei confronti dell'ambiente circostante. La rumorosità può essere emessa dalla sorgente sia direttamente, sia indirettamente, mediante modifiche indotte sul traffico o, in generale, sulla rumorosità ambientale già originata da altre sorgenti;
 - b) alle domande relative allo svolgimento di attività che possano determinare un impatto sonoro significativo sull'ambiente circostante (...). Lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico, qualora determini un impatto sonoro significativo sull'ambiente circostante, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune territorialmente competente. La relativa domanda di autorizzazione, corredata dalla relazione di previsione di impatto acustico, deve essere presentata dal soggetto interessato al Comune che, sentita l'ARPA, può concedere l'autorizzazione anche in deroga ai valori limite previsti dalla normativa statale vigente.
2. la valutazione previsionale di clima acustico (...) deve essere allegata al progetto per l'edificazione di nuovi insediamenti che si sostanziano in recettori sensibili nei confronti del rumore ambientale.

I contenuti della relazione di previsione di impatto acustico

La relazione di previsione di impatto acustico deve contenere le seguenti informazioni:

- a) la planimetria generale aggiornata (scala 1: 10000 o minore) con l'indicazione del perimetro della zona interessata dall'opera o dall'intervento;
- b) la classificazione acustica comunale della zona interessata dall'opera o dall'intervento, per un raggio comprendente l'area di prevedibile impatto acustico dell'opera medesima, o, in caso di classificazione acustica comunale non ancora approvata, il PRGC con l'indicazione in via presuntiva dell'area di prevedibile impatto acustico dell'opera della classe di destinazione d'uso, tenendo conto delle indicazioni di cui all'allegato "Criteri per la classificazione acustica del territorio" della presente deliberazione di Giunta regionale;

- c) il modello del fonometro e del microfono utilizzato per le misure fonometriche, le condizioni di taratura, le condizioni ambientali e meteorologiche al momento dei rilievi, il tempo di riferimento, il tempo di osservazione e il tempo di misura così come definiti dal D.P.C.M. 16 marzo 1998, recante “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
- d) il modello di calcolo utilizzato per le valutazioni previsionali modellistiche ed i valori dei parametri di ingresso del modello, al fine di permettere una valutazione dell’adeguatezza della stima modellistica effettuata. Se le valutazioni previsionali non sono di tipo modellistico (ad esempio, realizzate per confronto con situazioni simili), vanno fornite tutte le indicazioni che permettano di valutare la congruenza delle valutazioni con la situazione in esame;
- e) la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell’impatto acustico specificamente adottati al fine di assicurare il rispetto dei limiti o dei valori di riferimento previsti dalla normativa vigente, con valutazione del grado di attenuazione ottenibile in prossimità dei potenziali recettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell’opera proposta;
- f) la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli edifici e dei loro componenti in opera nonché i requisiti acustici degli impianti tecnologici, con l’indicazione dettagliata dei materiali e delle tecnologie utilizzati per contenere l’emissione di rumore verso l’esterno e verso le abitazioni e circostanti

(...)

Nel caso di attività produttive, industriali o artigianali la previsione di impatto acustico ambientale deve comprendere, oltre a quelle generali anche le seguenti informazioni:

- a) la cartografia aggiornata in scala 1.5000 della zona oggetto del previsto intervento, con l’indicazione delle costruzioni e di ogni altra struttura presente nell’area circostante;
- b) la tipologia dell’attività, il codice ISTAT e la categoria di appartenenza;

- c) l'indicazione di tutte le sorgenti acustiche interne ed esterne all'insediamento in grado di produrre immissione di rumore in ambiente, siano essi macchinari o dispositivi accessori come impianti di ventilazione o di condizionamento, con la descrizione del ciclo tecnologico di funzionamento;
- d) la valutazione previsionale dei livelli sonori ambientali nei termini dei parametri previsti dalla normativa vigente, estesa per tutta l'area di impatto acustico;
- e) l'indicazione della presenza di componenti impulsive o tonali, o tonali in bassa frequenza e la valutazione del livello differenziale diurno e (se del caso) notturno all'interno di tutte le abitazioni interessate dalle immissioni sonore, con particolare riferimento a quelle eventualmente site nello stesso stabile sede dell'attività di prevista apertura;
- f) il confronto dei livelli stimati con i valori limite di zona;
 - g) la valutazione della popolazione residente nell'area di impatto acustico per classi di incremento di multipli di 2 dBA del livello di esposizione a rumore.

Inoltre, limitatamente agli impianti industriali, occorre altresì fornire:

- 1) la descrizione delle caratteristiche temporali di funzionamento diurno e notturno, specificandone la durata (continua o discontinua), la frequenza di esercizio e le fasi che determinano una maggiore rumorosità verso l'esterno;
- 2) la specificazione della durata totale delle attività che producono rumore a tempo parziale durante il periodo diurno;
- 3) l'elencazione dei livelli sonori (ante operam) rilevati in posizioni rappresentative per la rumorosità immessa nell'ambiente esterno e presso abitazioni.

Le stime di cui sopra implicano una valutazione della rumorosità ambientale preesistente nell'area oggetto di previsione di impatto. La valutazione di impatto acustico deve riferirsi a tempi di utilizzo dei macchinari e cicli di lavorazione definiti nonché ai diversi periodi temporali previsti dalla normativa vigente.

Si sottolinea, quindi, che per la tipologia di impianto di cui è oggetto, è necessario provvedere alla predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in materia di acustica ambientale. Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di cui alla normativa vigente, tale relazione dovrà contenere l'indicazione delle misure finalizzate alla riduzione delle emissioni sonore causate dall'attività stessa.

LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2011, N. 8 “NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELETTRODOTTI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2006, N. 32”.

In data 17 maggio 2011 è entrata in vigore la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8, recante Nuove disposizioni in materia di elettrodotti. Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32 (pubblicata nel B.U.R. n. 20 in data 17/05/2011).

La l.r. n. 8/2011, in conformità alla pianificazione territoriale ed urbanistica e nell'ambito delle competenze regionali, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee elettriche, sottostazioni e cabine di trasformazione per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, ed in particolare delle funzioni concernenti l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione nominale non superiore a 150 kV non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, nel rispetto con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti).

La l.r. n. 8/2011 pone tra i suoi obiettivi quello di garantire la tutela dell'ambiente attraverso la prevenzione e la salvaguardia della cittadinanza dall'impatto dei campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti.

Il nuovo testo normativo introduce alcune forme di semplificazione prevedendo la riduzione dei termini per la conclusione del procedimento, la possibilità di presentazione di un'istanza semplificata, l'individuazione, per la realizzazione di determinati interventi, di una semplice segnalazione di inizio lavori e la definizione della procedura di collaudo, nel rispetto dei principi fondamentali posti dal legislatore statale a tutela e salvaguardia dell'ambiente.

Per quanto concerne le procedure per il rilascio del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio non superiore a 150 kV, si segnalano, in particolare, le disposizioni contenute nel Capo II relative ai titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti.

In merito ad ulteriori adempimenti o aspetti procedurali, l'articolo 21 della l.r. 8/2011 demanda alla Giunta regionale la loro definizione mediante deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Sarà quindi cura dell'Assessorato Territorio e Ambiente nei prossimi mesi procedere nella definizione del contenuto del provvedimento.

HANNO COLLABORATO

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

DIREZIONE URBANISTICA

DIREZIONE AMBIENTE

SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE

SERVIZIO CAVE, MINIERE E SORGENTI

SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA

COORDINAMENTO

DIREZIONE AMBIENTE

PER SEGNALAZIONI E SUGGERIMENTI

0165 272150-57